

Prot. 519485/RU

Roma, 31/07/2026

CIRCOLARE N. 20/2026
DICHIARAZIONI SEMESTRALI PER IL GAS NATURALE E PER L'ENERGIA ELETTRICA -
CHIARIMENTI

Premessa

Con riferimento ai quesiti pervenuti in merito alla compilazione dei nuovi modelli dichiarativi semestrali relativi ai settori del gas naturale e dell'energia elettrica, alla luce delle istruzioni già emanate con la circolare n. 9/2026 si forniscono i seguenti chiarimenti, volti ad assicurare uniformità applicativa nella compilazione dei quadri dichiarativi e dei relativi allegati, con particolare riguardo ai profili emersi nella fase di prima esecuzione dell'adempimento dichiarativo di legge con l'utilizzo dei nuovi modelli di dichiarazione, resi disponibili con Determinazioni Direttoriali n. 217477/RU e n. 217479/RU del 9 aprile 2026.

Settore energia elettrica

DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI OBBLIGATI CON LICENZA

1. Compilazione del quadro C

Tra i profili sottoposti all'attenzione rientra la compilazione del quadro C, nonché degli eventuali altri quadri interessati, nei casi in cui l'energia elettrica destinata a uso proprio non sia misurata direttamente, ma venga determinata per differenza tra l'energia prodotta e quella ceduta. Al riguardo, si precisa che in tali casi il quadro C deve riportare i dati secondo modalità coerenti con tale criterio di determinazione.

In particolare, nei casi in cui il dato di misura sia determinato per differenza e non mediante rilevazione diretta, non è necessario compilare il campo relativo alla matricola del contatore. Parimenti, non saranno valorizzati i campi relativi alla lettura iniziale, alla lettura finale e alla costante di lettura. Nel campo relativo ai kWh deve invece essere indicato il quantitativo di energia elettrica calcolato, per il mese di riferimento, secondo l'assetto tecnico-fiscale dell'impianto.

Le medesime modalità di compilazione si applicano, ove ricorrano analoghe condizioni, anche agli altri quadri della dichiarazione interessati dall'assetto impiantistico dell'officina, nei casi in cui il relativo flusso di energia non sia misurato direttamente, ma sia ricavato per differenza.

2. Esclusione del quadro L - officine di produzione da fonti rinnovabili per uso proprio esente

Con riferimento alle officine di produzione da fonti rinnovabili, con energia destinata **a uso proprio** esente, è stata segnalata l'esigenza di chiarire l'eventuale obbligo di compilazione del quadro L, anche alla luce di quanto riportato nella tabella contenuta nelle istruzioni diramate con la circolare n. 9/2026. A rettifica del refuso contenuto nella tabella riportata a pagina 2 delle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni relative alle officine, si chiarisce che il quadro L non è richiesto per le officine di produzione da fonti rinnovabili destinate a uso proprio esente, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera a), del Testo unico delle accise. Per tali officine, pertanto, devono essere compilati i soli quadri pertinenti in relazione alla specifica configurazione dell'impianto e alla tipologia di energia prodotta e consumata, senza includere il quadro L ove non ricorrano cessioni, per usi esenti, a consumatori finali.

3. Inquadramento delle officine con cessione a consumatori finali e immissione di eccedenze in rete

È stata altresì rappresentata l'esigenza di chiarire come debba essere qualificata, ai fini della compilazione della dichiarazione semestrale, l'officina che produca energia elettrica e la ceda a consorziati, consociati o consumatori finali, immettendo contestualmente in rete l'energia eccedente rispetto ai consumi o alle cessioni effettuate. Sul punto, si precisa che la cessione alla rete dell'energia eccedente non assume rilievo ai fini dell'inquadramento della tipologia di officina.

Le officine che effettuano cessioni di energia elettrica a consumatori finali mantengono tale qualificazione anche nel caso in cui una parte dell'energia prodotta sia immessa in rete come eccedenza. Ne consegue che l'inquadramento dell'officina deve essere effettuato avendo riguardo alla presenza di cessioni a consumatori finali, consorziati o consociati, selezionando l'apposita voce nel frontespizio del modello di dichiarazione, senza che la mera immissione in rete di eccedenze determini una diversa qualificazione dichiarativa. Si specifica ulteriormente che l'energia immessa nella rete trova ovviamente collocazione nel quadro G della dichiarazione, secondo le modalità già specificate nelle istruzioni.

Si coglie l'occasione per precisare che, per gli impianti di produzione di energia elettrica con cessione totale o parziale alla rete, l'immissione in rete dell'energia elettrica deve essere rappresentata nel quadro "G – energia elettrica uscente" con la tipologia "B – vettoriamento".

Qualora sia presente anche un prelievo di energia elettrica dalla rete, essa sarà indicata nel quadro "H – energia elettrica ricevuta" con la tipologia "H – vettoriamento".

4. Periodicità degli adempimenti per soggetti non obbligati in regime di cessione totale alla rete

È stata inoltre chiesta una precisazione in ordine alla periodicità degli adempimenti cui sono tenuti i soggetti non obbligati, in regime di cessione totale dell'energia elettrica alla rete, e in particolare se le relative comunicazioni debbano avere periodicità annuale oppure semestrale. Al

riguardo, si ribadisce che i soggetti per i quali non sussiste un consumo per uso proprio dell'energia elettrica prodotta, neppure per l'alimentazione dei servizi ausiliari, sono tenuti esclusivamente agli adempimenti previsti dall'articolo 56-bis, commi 3, 4 e 5, del Testo unico delle accise, nei casi ivi contemplati. Ne consegue che tali soggetti non sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni semestrali, fermo restando l'obbligo di adempiere alle comunicazioni previste dalla richiamata disposizione.

5. Qualificazione delle officine elettriche e dei SEU ai fini dichiarativi

Sono stati richiesti chiarimenti in merito alla qualificazione, alla luce dell'attuale quadro regolatorio, dei cosiddetti "Sistemi Efficienti di Utenza" e, più in generale, delle officine elettriche che cedono energia elettrica prodotta direttamente a consumatori finali, al fine di stabilire se tali soggetti debbano essere equiparati ai venditori di energia elettrica anche ai fini delle dichiarazioni fiscali. Al riguardo, si precisa che le officine di produzione di energia elettrica che cedono l'energia prodotta direttamente a consumatori finali devono essere inquadrare, ai sensi del decreto 20 marzo 2026, come "venditori" oppure come "consumatori-venditori", a seconda della concreta configurazione dell'attività svolta.

In particolare, l'officina è qualificata come "venditore" quando non consuma alcuna parte dell'energia elettrica prodotta, mentre è qualificata come "consumatore-venditore" quando impiega una parte dell'energia elettrica prodotta per usi propri (inclusi quelli per i servizi ausiliari). In entrambi i casi sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione semestrale, così come degli adempimenti di cui all'art. 55 del TUA. Quanto alle comunicazioni mensili di cui al comma 13 dell'art. 55 del TUA, si specifica che l'obbligo sussiste esclusivamente per i soggetti qualificati come "venditori".

DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI OBBLIGATI CON AUTORIZZAZIONE

1. Quadro R - distributori

Con riferimento al quadro R relativo ai distributori, è stata segnalata l'esigenza di chiarire se i valori ivi indicati debbano trovare corrispondenza con i dati inseriti nei quadri J, L e M anche nel caso in cui, per effetto di rettifiche da parte del distributore, il totale assuma valore negativo.

Sul punto, allo stato, occorre evidenziare che il quesito richiede un chiarimento tecnico specifico sul tracciato dichiarativo. In attesa di conferma definitiva, resta ferma l'esigenza di garantire la coerenza tra il quadro R e i quadri J, L e M, come indicato nelle istruzioni. Pertanto, qualora la presenza di rettifiche determini un valore complessivo negativo nel semestre, il valore da inserire relativamente al quantitativo fornito sarà pari a zero (non essendo attualmente prevista nel sistema l'immissione di valori negativi), e il quantitativo detratto dal distributore dovrà essere oggetto di specifica indicazione all'Ufficio competente al riscontro della dichiarazione, al fine di evitare disallineamenti informativi.

Settore gas naturale

1. Indicazione del gas estratto da pozzi propri

Con riferimento al settore del gas naturale, sono pervenute richieste di chiarimento circa la rappresentazione dei dati precedentemente indicati nei quadri A – “Gas naturale ricevuto” e B – “Gas naturale vettoriato” nei casi di fornitura di gas naturale proveniente da pozzi propri.

Per quanto riguarda il gas naturale estratto da pozzi di proprietà e ceduto a consumatori finali o impiegato per usi propri, stante l'assenza dei citati quadri all'interno delle dichiarazioni semestrali, il quantitativo complessivamente estratto dovrà essere indicato nel quadro T – “Elenco fornitori”. Come già precisato nelle istruzioni, trattandosi di gas di proprietà, nel quadro T devono essere riportati i quantitativi desunti dal misuratore utilizzato per il relativo accertamento al consumo ovvero, ove non disponibile, alla produzione. In tale ipotesi dovrà essere valorizzata la provenienza “2” e dovrà essere indicato il proprio codice accisa quale identificativo.

Con l'occasione, si precisa che i soggetti che esercitano impianti di estrazione di gas naturale e che ne utilizzino in proprio una parte provvederanno ad indicare distintamente i quantitativi di gas naturale utilizzati, specificando il "codice uso" pertinente in relazione all'impiego cui sono destinati e valorizzando opportunamente la colonna "usi propri" del quadro G.

2. Compilazione dei quadri O e P relativi alle addizionali

Sono stati formulati quesiti in merito alla compilazione dei quadri O e P, con particolare riferimento al campo “imposta versata”. In particolare, è stata prospettata la necessità di chiarire se tale campo debba essere compilato secondo le medesime modalità previste per il quadro L, indicando i versamenti effettuati nel mese e riferiti all'imposta dovuta sui consumi del mese precedente; se debbano essere esclusi eventuali versamenti relativi a conguagli a debito di annualità o periodi precedenti; ovvero se debba adottarsi un criterio di cassa pura, includendo tutti i pagamenti effettuati nel mese indipendentemente dalla loro riferibilità temporale.

Al riguardo, si conferma che il campo “imposta versata” nei quadri O e P deve essere compilato secondo un criterio di competenza, in coerenza con le modalità previste per il quadro L. Devono pertanto essere indicati i versamenti effettuati con riferimento all'imposta dovuta sui consumi del mese precedente.

Devono invece essere esclusi dal predetto campo gli eventuali versamenti relativi a conguaglio a debito, in quanto non riconducibili all'imposta dovuta per il periodo oggetto della dichiarazione semestrale.

Si precisa, infine, che nel caso in cui le Regioni prevedano versamenti distinti in base alle Province del loro territorio, l'importo dovuto e l'importo versato corrisponderanno necessariamente alla somma algebrica degli importi provinciali, facendo sempre riferimento ai più volte descritti criteri di attribuzione al mese di competenza.

Settori energia elettrica/gas naturale

1. Esposizione dei versamenti effettuati in ritardo

Ulteriori richieste di chiarimento hanno riguardato l'esposizione dei versamenti effettuati in ritardo, con particolare riferimento alla possibilità di indicarli nel mese di competenza dell'imposta oppure nel mese in cui è stato materialmente eseguito il pagamento tramite modello F24. Al riguardo, si chiarisce che i versamenti effettuati in ritardo, purché eseguiti entro la data di presentazione della dichiarazione, devono essere esposti nel prospetto dei versamenti con riferimento al mese cui afferiscono e non al mese in cui il versamento è stato materialmente effettuato. Tale criterio risponde all'esigenza di mantenere la coerenza tra l'imposta dovuta per ciascun periodo di competenza e i relativi versamenti, evitando che il prospetto assuma una logica meramente finanziaria o di cassa. Relativamente alla residua eventualità che il versamento tardivo avvenga successivamente alla presentazione delle dichiarazioni, si fa riserva di ulteriori istruzioni.

2. Compilazione dei quadri riepilogativi per ambito

Con specifico riguardo ai quadri riepilogativi, è stata richiesta conferma circa la necessità di indicare i totali del quadro L per il gas naturale e del quadro S per l'energia elettrica per singolo ambito e semestre, oppure mediante un unico totale riferito al semestre a livello nazionale. Si chiarisce che i quadri indicati devono essere compilati distintamente per ciascun ambito. Pertanto, i dati riepilogativi non devono essere esposti mediante un unico totale nazionale riferito al semestre, ma devono essere articolati in modo da consentire la corretta rappresentazione dei valori riferibili a ciascun ambito.

3. Debito di inizio semestre

In relazione alla compilazione del modello semestrale, sono stati sottoposti diversi quesiti riguardanti le circostanze in cui debba essere valorizzato il campo "Debito all'inizio del semestre". Al riguardo, si chiarisce nuovamente che, per il primo semestre dell'anno in corso, tale campo non deve essere compilato. Eventuali ulteriori indicazioni relative alla compilazione del predetto campo con riferimento al secondo semestre saranno fornite con successive disposizioni.

4. Utilizzo dei crediti all'interno del semestre

È stato formulato un quesito in merito alla possibilità di impiegare un credito derivante dalla eventuale fatturazione all'interno di un mese di sole rettifiche negative, a scomputo del debito del versamento relativo al mese successivo. Si precisa, al riguardo, che l'utilizzo o il rimborso dei crediti è previsto dal Testo Unico solo successivamente alla presentazione della dichiarazione di consumo, ai sensi dell'art. 26-ter comma 4 e dell'art. 55 comma 4 del D. lgs. 504/1995 come modificato dal D.lgs. 43/2025, secondo cui *"Qualora dalla dichiarazione semestrale risultino somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, le stesse sono detratte dai successivi versamenti di accisa fino al loro completo esaurimento oppure richieste a rimborso, ai sensi dell'articolo 14"*.

Quindi, prima di poter scomputare dai successivi versamenti dovuti eventuali somme versate in più in un mese, è necessario attendere la liquidazione dell'imposta dovuta nell'intero semestre, a seguito della presentazione della dichiarazione semestrale (entro settembre dell'anno in corso per il primo semestre ed entro marzo dell'anno successivo per il secondo semestre). Non è quindi ammessa una compensazione tra mesi all'interno del semestre. Infatti, come indicato nelle istruzioni, la colonna **"credito utilizzato"** fa riferimento alla quota parte, che viene utilizzata, del credito contabile inserito nell'apposita casella **"Credito/debito all'inizio del semestre"**.

5. Distinzione tra allegato 1 e allegato 2 e trattamento degli usi promiscui

Con riferimento all'allegato 2, sono stati richiesti chiarimenti sui dati da indicare in presenza di usi promiscui e, in particolare, sulla possibilità di riportare esclusivamente la percentuale di utilizzo. È stata inoltre richiesta una precisazione sui dati da indicare nell'allegato 1 per la medesima utenza.

Per entrambi i settori di imposta, si evidenzia la **netta distinzione** tra i dati da riportare nell'allegato 1 e quelli da indicare nell'allegato 2. L'allegato 1 è infatti destinato a contenere i dati relativi alle forniture alle quali è applicabile una singola destinazione d'uso per ciascun POD o PDR. In particolare, per l'energia elettrica, esso riguarda l'elenco delle utenze in luoghi diversi dalle abitazioni, riferite a usi esenti, agevolati o non sottoposti; per il gas naturale riporta l'elenco dei clienti con forniture per usi non domestici, esenti e non sottoposti.

L'allegato 2 è invece relativo agli usi promiscui, ossia ai casi in cui a un medesimo POD o PDR siano associate diverse destinazioni d'uso e le quantità da attribuire alle singole destinazioni siano determinate conformemente alle norme e alle prassi applicabili. La percentuale di utilizzo deve essere indicata nell'allegato 2 esclusivamente nei casi in cui il criterio di ripartizione adottato sia una percentuale forfettaria. Negli altri casi, devono essere riportati i dati coerenti con il criterio di determinazione applicabile alla singola fattispecie.

Infine, si conferma che nell'allegato 1 devono essere esclusi gli usi esenti nelle abitazioni di residenza anagrafica sotto i 3 kW fino a 150 kWh al mese, i quali devono invece essere rappresentati nell'allegato 4, secondo le modalità previste dalle istruzioni.

Conclusioni

Si conferma, infine, che le attribuzioni dei profili autorizzativi necessari per la sottoscrizione e l'invio delle dichiarazioni già autorizzate per le dichiarazioni annuali di consumo rimangono valide per le dichiarazioni semestrali e non occorre presentare ulteriori richieste se i delegati rimangono invariati.

Si coglie l'occasione per evidenziare che l'applicazione **MONET (Monitoraggio Esito Transazioni)** consente agli operatori economici di consultare le transazioni effettuate attraverso i servizi della Piattaforma di Accoglienza doganale e di scaricare le relative ricevute contenenti gli esiti delle elaborazioni, anche per le dichiarazioni semestrali. Tale applicazione può quindi essere impiegata, dopo l'invio della dichiarazione, per verificare l'esito della trasmissione e dei controlli

automatici effettuati dal sistema. L'utente in possesso sia della delega relativa al profilo autorizzativo del servizio di trasmissione delle dichiarazioni, sia della delega al profilo "*dlr_consulta_esiti*", specificamente previsto per l'accesso all'applicazione MONET, una volta autenticatosi all'Area Riservata del portale ADM mediante credenziali SPID, CNS o CIE, potrà accedere all'applicazione selezionando il percorso Servizi Digitali → Interattivi → Monet.

Si ricorda che, per eventuali problemi tecnici relativi alla Piattaforma di Accoglienza per l'interoperabilità, potrà essere richiesta assistenza tramite il servizio "Assistenza online", disponibile in Home > Contatti e assistenza, nonché attraverso il servizio permanente di assistenza specialistica accessibile tramite il numero verde 800 128 417.

IL DIRETTORE CENTRALE

Luigi Liberatore

Firmato digitalmente